

## REGOLAMENTO ELETTORALE

### Art. 1 (Oggetto)

Il presente Regolamento disciplina l'elezione dell'Assemblea dei Delegati di *FondoSanità*.

### Art. 2 (Elettorato attivo e passivo)

Hanno diritto di votare ed essere eletti per l'Assemblea dei Delegati tutti gli aderenti a *FondoSanità* in regola con il versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annua nei sessanta giorni che precedono rispettivamente la data fissata per le elezioni o la data fissata per la presentazione delle candidature.

### Art. 3 (Circoscrizioni elettorali)

Le elezioni dei Delegati vengono effettuate con riferimento ad un unico collegio nazionale, sulla base di un'unica lista valida per tutto il territorio dello Stato.

### Art. 4 (Data delle elezioni)

Almeno novanta giorni antecedenti la scadenza del mandato dei componenti dell'Assemblea in carica, il Consiglio di Amministrazione di *FondoSanità* avvia la procedura per il rinnovo dell'Assemblea dei Delegati decidendo date e termini per esprimere le opinioni di voto, da fissarsi almeno cinque giorni prima della scadenza dell'Assemblea e provvedendo contestualmente alla nomina della Commissione Elettorale incaricata di procedere alle operazioni elettorali.

Entro i dieci giorni successivi, e comunque almeno ottanta giorni prima del termine ultimo per le votazioni, il Consiglio di Amministrazione porterà a conoscenza di tutti gli associati a *FondoSanità*, le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, i termini per la presentazione delle candidature, oltre alle altre informazioni utili a mezzo di apposita comunicazione scritta.

Art. 5  
(Elenchi elettorali)

Il Consiglio di Amministrazione provvede ad inviare alla Commissione Elettorale l'elenco degli associati a *FondoSanità*, aggiornato al sessantesimo giorno antecedente la data delle elezioni. La Commissione Elettorale procede alla verifica dei nominativi compresi nell'elenco, comunicando al Consiglio di Amministrazione i nominativi degli aderenti che non possiedono i requisiti per prendere parte all'elezione dei Delegati ed aggiornando contestualmente l'elenco degli aventi diritto.

Gli aderenti a *FondoSanità* sono ammessi al voto in base all'iscrizione nell'elenco sopra menzionato ed esercitano tale diritto secondo le modalità riportate al successivo articolo 8.

Art. 6  
(Presentazione delle candidature)

Gli aderenti in possesso dei requisiti di elettorato passivo che intendono candidarsi quali Delegati debbono presentare la propria candidatura alla Commissione Elettorale, la quale ha il compito di fissare, in occasione di ogni elezione e con riguardo al numero complessivo degli aderenti a *FondoSanità*, il numero minimo di aderenti che devono sottoscrivere ciascuna candidatura. La candidatura deve essere presentata alla Commissione Elettorale almeno quaranta giorni prima del termine della data fissata per le elezioni.

La Commissione Elettorale decide, entro sette giorni da ricevimento, in merito ad ogni aspetto relativo alla regolarità delle candidature presentate ed alla sussistenza dei requisiti di elettorato passivo.

Nel rispetto dei requisiti prescritti, deve essere garantito a ciascun aderente a *FondoSanità* il diritto ad essere eletto all'Assemblea dei Delegati.

La Commissione Elettorale procede alla redazione della lista dei candidati che dovrà rimanere a disposizione degli aderenti a partire dal quindicesimo giorno antecedente la data delle votazioni presso la sede e l'indirizzo internet del Fondo e presso altri luoghi individuati dalla Commissione Elettorale.

La lista dei candidati dovrà essere inviata a mezzo posta a tutti gli elettori unitamente alla scheda elettorale entro il primo giorno del periodo elettorale fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Tale lista deve contenere un numero di candidati pari al numero di candidature regolari presentate.

Art. 7  
(Commissione Elettorale)

La Commissione Elettorale è composta di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

È Presidente della Commissione Elettorale il suo componente più anziano.

La Commissione Elettorale è preposta a:

- a) predisporre il modello unico di scheda elettorale;
- b) verificare la regolarità dell'elenco elettorale ed il possesso dei requisiti di elettorato attivo degli iscritti;
- c) verificare la regolarità delle candidature presentate, rigettare le candidature irregolari e pronunciarsi sulle osservazioni degli esclusi;
- d) procedere alla spedizione agli aventi diritto al voto delle schede elettorali unitamente alle regole stabilite in tema di esercizio del diritto di voto, almeno venti giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di scrutinio;
- e) effettuare lo scrutinio dei voti e procedere alla proclamazione dei risultati delle elezioni;
- f) esaminare e risolvere eventuali contestazioni sollevate entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, dagli aventi diritto.

La Commissione Elettorale cessa dall'incarico con la proclamazione dei risultati delle elezioni, salvo che per le attribuzioni di cui al punto f) del precedente comma.

Art. 8  
(Schede elettorali ed esercizio del diritto di voto)

Il voto viene espresso, in forma anonima, mediante indicazione del nome del candidato prescelto sulla scheda elettorale. Ciascun elettore esprime un unico voto mediante l'indicazione di una sola preferenza per un candidato.

L'aderente, esercitato il diritto di voto, provvede quindi a restituire la scheda elettorale, per posta o secondo le indicazioni della Commissione Elettorale.

Non potrà essere attribuito alcun voto se la scheda riporta segni o scritte non attinenti l'esercizio del diritto di voto, se siano state espresse più preferenze o se la scheda non rechi alcun segno (scheda bianca).

**Art. 9**  
(Operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti)

La Commissione Elettorale considera valide per lo spoglio le schede elettorali pervenute presso la sede di *FondoSanità* entro le ore 18.00 del giorno fissato come termine ultimo per la ricezione delle schede elettorali.

Esaurito lo scrutinio ed accertati eventuali casi di schede non correttamente votate, la Commissione Elettorale dichiara eletti i venticinque candidati che hanno riportato il maggior numero di voti e redige processo verbale di tutte le operazioni compiute.

Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni, il Presidente di *FondoSanità* convoca la prima riunione dell'Assemblea neoeletta con le modalità indicate nello Statuto.

**Art. 10**  
(Sostituzione degli eletti)

Qualora un Delegato eletto dagli aderenti venga a cessare dalla carica per qualsiasi motivo, subentra nella carica il primo dei candidati non eletti.